



CITTÀ DI LEGNAGO

Settore 1 “Affari generali, legali, socio-culturali e servizi informativi”

Ufficio Appalti e contratti

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442 634827

E-mail : info@comune.legnago.vr.it

Pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

Codice IPA: c_e512

Codice Fiscale: 00597030238

web: www.comune.legnago.vr.it

Prot. generato in modalità elettronica

Legnago,

Agli Operatori Economici invitati
Loro Sedi

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “SANDRINI” E DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. TERRANEGRA CIG **Lettera – invito.**

In esecuzione della determinazione R.G. n. /1° del si invita codesto spett.le operatore economico alla procedura negoziata senza bando indetta ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 d’ora in poi “Codice”, per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio comunale “Sandrini” e dell’impianto sportivo in loc. Terranegra, che verrà svolta con l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel di ARIA S.P.A. e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune di Legnago è stazione appaltante qualificata per servizi e forniture senza limiti di importo (terzo livello FS1) ai sensi dell’allegato I.1 art. 1 lett. t) e dell’allegato II.4 al Codice.

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Michel Zilli, Istruttore amministrativo dell’Area cultura, assistenza, politiche giovanili e sport, tel. 0442 634827 e-mail: michel.zilli@comune.legnago.vr.it .

La durata del procedimento è prevista in massimo quattro mesi decorrenti dalla data della presente lettera-invito.

L’affidamento del servizio in oggetto rientra nel programma triennale delle forniture e dei servizi 2026 - 2028 annualità 2026 (CUI S0059703023820260001 prima annualità inserimento 2026).

Il progetto di servizio, la relazione generale ed il capitolato speciale sono stati approvati con determinazione n. 271/1° in data 17/04/2026.

Al servizio oggetto della concessione si applicano i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare del 29 gennaio 2021 (CAM).

Il luogo di svolgimento dei servizi è nel Comune di Legnago – **ISTAT 023044.**

Il presente invito è rivolto agli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla presente procedura a seguito di avviso pubblico prot. N. 17047del 20/04/2026.

La documentazione di gara è composta da:

1) la presente lettera di invito;

2) modulistica:

- Dichiarazione di partecipazione (*ALLEGATO A*);
- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE Request (*ALLEGATO B*) in formato .pdf e .xml;
- Dichiarazioni integrative (*ALLEGATO C*);
- Dichiarazione relativa ai segreti tecnici o commerciali (*ALLEGATO D*);
- Dichiarazione sul CCNL applicato (*ALLEGATO E*);

3) Progetto composto da:

- Relazione generale di servizio;
- Capitolato speciale;
- Piano economico finanziario;
- Schema di convenzione;

- Stato di consistenza degli impianti;
- 4) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- 5) Manuale di Sintel "e-DGUE Creazione Response".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma Sintel, tra la "Documentazione di gara" della presente procedura.

1. Piattaforma telematica

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 25 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica alla lettera-invito ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica la lettera-invito con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*", che costituisce parte integrante della documentazione di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando/lettera-invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800.116.738** oppure inviando un'email all'indirizzo supportoacquisti@ariaspa.it Gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi il sabato, la domenica e giorni festivi.

2 Amministrazione Concedente/Ente concedente:

Ente: COMUNE DI LEGNAGO

indirizzo: Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)

telefono: 0442 634898 (centralino)

posta elettronica certificata – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

posta elettronica: info@comune.legnago.vr.it

Punti di contatto: informazioni di carattere tecnico: dott. Michel Zilli, Istruttore amministrativo dell'Area cultura, assistenza, politiche giovanili e sport, tel. 0442 634827 e-mail: michel.zilli@comune.legnago.vr.it

3. Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissata a **6 giorni prima della scadenza** del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al richiedente, tramite Sintel, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte ai quesiti posti che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005,

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti

La concessione ha per oggetto la gestione dello Stadio comunale "Sandrini" e dell'impianto sportivo in località Terranegra. Le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale approvato con determinazione n. 271/1° del 17/04/2026.

L'attività svolta negli impianti sportivi oggetto della presente procedura costituisce **servizio pubblico locale**. Il CPV prevalente è **92610000-0** "Servizi di gestione di impianti sportivi". I codici ATECO corrispondenti al cpv indicato sono i seguenti:

- Q 85.51.09 Formazione sportiva e ricreativa n.c.a.;
- S 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi;
- S 93.12.00 Attività dei club sportivi;
- S 93.19.10 Attività di organizzazione di eventi sportivi e promozione di eventi sportivi;
- S 93.19.99 Altre attività sportive varie n.c.a..

Il corrispettivo della presente concessione è costituito dal **diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento**, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Tutte le entrate tariffarie attinenti alla gestione degli impianti e l'organizzazione delle attività, ivi compresi gli introiti della pubblicità e relativi impianti all'interno del complesso, i proventi da attività di sponsorizzazione o da atti di liberalità e/o contributi e altre tipologie di entrate, spettano al Concessionario.

Per lo svolgimento del servizio il Comune di Legnago riconoscerà al concessionario un **contributo**, esattamente individuato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara, che è determinato a base di gara in **euro 500.000,00** per il quinquennio di affidamento.

L'importo complessivo stimato della concessione per l'intera durata, ammonta a presunti **euro 2.350.000,00**. Gli importi sopra riportati sono al netto dell'Iva.

L'importo stimato comprende i **costi della manodopera** che l'ente concedente ha stimato pari ad **euro 937.000,00** per l'intero periodo, sulla base dell'incidenza percentuale dei costi della manodopera per ogni singolo servizio compreso nella concessione.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione concedente e, pertanto, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

I contratti collettivi nazionali applicabili al personale dipendente eventualmente impiegato nell'attività oggetto della concessione sono:

T711 "CCNL per i dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero";

H077 "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit".

La concessione è costituita da un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

Tenuto conto del valore stimato della concessione, sotto soglia comunitaria, della sua ubicazione, non idonea ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri, e delle sue caratteristiche tecniche, denotate dall'assenza di complessità ed innovazione tecnologica, si ritiene **non sussistente**, per la presente procedura, **un interesse transfrontaliero certo**.

Tabella 1

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione dello Stadio comunale "Sandrini" e dell'impianto sportivo in località Terranegra	92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi"	P	2.350.000,00
<i>A) Valore della concessione</i>				2.350.000,00
<i>B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>				0,00

5.1 Durata

La durata della concessione è di **cinque anni e precisamente per il periodo** dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2031.

Sono fatti salvi i casi di risoluzione anticipata previsti dal capitolato speciale ed è escluso ogni tacito rinnovo. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs.n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, l'ente concedente si riserva di dar luogo alla consegna anticipata del servizio.

5.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Non sono previste opzioni per la presente concessione.

5.3 Altre informazioni relative al contratto

Si precisa, inoltre, che:

- il contributo riconosciuto al Concessionario per il riequilibrio economico – finanziario della gestione, determinato a seguito del ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario della concessione, sarà corrisposto in n. 2 rate annue di pari importo, nel mese di aprile e nel mese di ottobre di ciascuna annualità di durata della concessione, previa ricezione di regolare fattura elettronica e della documentazione contabile attestante le spese di gestione sostenute;
- il pagamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- entro il 31 luglio di ogni anno il concessionario si impegna a trasmettere all'ente concedente un rendiconto della gestione degli impianti come previsto dall'art. 8 del capitolato speciale;
- in caso di inadempimenti imputabili al Concessionario saranno applicate le penali indicate all'art. 21 del capitolato speciale.

6. Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, invitati alla presente procedura e in possesso dei requisiti stabiliti ai successivi paragrafi.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 68 del Codice l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Alle aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

6.1 Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi d'impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dell'art. 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Al sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato;
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019 l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

7. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

7.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. di self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti o intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alla procedura di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dall'ente concedente con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 26/09/2023, reperibile sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" "Disposizioni generali" "Atti generali" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

8. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dalle disposizioni che seguono. L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'art. 25. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera – invito.

Requisiti di ordine speciale:

a) idoneità professionale:

- **iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura** oppure nell'Albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente con l'oggetto della presente procedura;
- se trattasi di cooperativa, iscrizione all'Albo delle società cooperative;
- se trattasi di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021: iscrizione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.;
- se trattasi di Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate: essere riconosciuti dal C.O.N.I..

L'Ente concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte degli operatori economici degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per quanto riguarda l'iscrizione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I. e il riconoscimento del C.O.N.I. per gli Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, la relativa documentazione, se non risulta disponibile in pubblici elenchi o registri, è richiesta direttamente all'operatore economico e trasmessa dallo stesso operatore unitamente alla dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

8.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Gli altri requisiti di iscrizione devono essere posseduti in base alla tipologia soggettiva dell'operatore economico concorrente. **Almeno uno degli operatori concorrenti in raggruppamento** deve possedere l'iscrizione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I. o se trattasi di Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate: essere riconosciuti dal C.O.N.I..

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della **Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane** deve essere posseduto: dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Gli altri requisiti di iscrizione devono essere posseduti in base alla tipologia soggettiva dell'operatore economico concorrente. **Almeno uno degli operatori consorziati** deve possedere l'iscrizione ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I. o se trattasi di Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate: essere riconosciuti dal C.O.N.I..

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione lavoro) e lett. c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) (consorzi stabili) del Codice i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata perchè priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane e dichiararlo presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per la presente procedura non è previsto il ricorso all'avvalimento premiale.

10. Subappalto

Il concorrente indica *nel DGUE, sezione D, e nell'Allegato C - "Dichiarazioni integrative"* le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nell'*Allegato C - "Dichiarazioni integrative"* il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni al mercato di riferimento.

Tutte le prestazioni relative alla presente concessione non possono essere oggetto di ulteriore subappalto al fine di garantire una gestione organica del servizio.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis (prestazioni scorporabili), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'art. 119.

11. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 5 della presente lettera-invito. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

• una quota pari al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di **occupazione giovanile** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'allegato II.3 al Codice dei contratti è stato escluso l'inserimento dell'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni di occupazione femminile normativamente prevista, tenuto conto della peculiarità dell'offerta lavorativa che caratterizza il mercato del lavoro di riferimento di questo contratto che è prevalentemente maschile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. Garanzia provvisoria

La presentazione della cauzione provvisoria **non** è prevista per la presente procedura.

13. Sopralluogo

La presa visione dei luoghi **non** è prevista per la presente procedura.

14. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 165,00** (euro centossessantacinque) quantificato con la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica è attivata la procedura del soccorso istruttorio ed in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#), oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature (Per avere ulteriori informazioni sull'identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito <https://identitadigitale.gov.it/>, per eIDAS consultare la [pagina dedicata](#))
2. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#).
3. [accedere al servizio](#).

Nel caso si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e nel successivo pagamento del contributo dovuto ad ANAC, gli operatori economici devono seguire le istruzioni fornite dall'Autorità stessa e disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

15. Tipo di procedura

Con la presente lettera-invito si intende avviare una procedura negoziata senza bando indetta ai sensi dell'art. 187 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In ogni caso l'ente concedente può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e procedono come indicato dall'art. 110 del Codice.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

L'ente concedente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del Codice) e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ossia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale di ARIA S.P.A., nell'apposita sezione "Registrazione".

La registrazione è gratuita e, salvo malfunzionamenti, è automatica. In ogni caso si consiglia, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte, di procedere alla registrazione con congruo anticipo.

Si rinvia al punto 6.4 delle "Modalità tecniche di utilizzo" nel caso di registrazione a Sintel per la presentazione di offerta in forma aggregata.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera-invito.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazione di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore ... del giorno** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e di orario di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato in Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 della lettera-invito.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file.

16.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "**Invia offerta**", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata all'ente concedente solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dall'ente concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'ente concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Ogni documento elettronico inviato dall'operatore economico nell'ambito della presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico con firma digitale.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Le firme digitali supportate dalla Piattaforma sono quelle indicate al punto 7.1 delle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte sopra evidenziato. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (dichiarazione di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative) sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma tra la "Documentazione di gara".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia, se presente, prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà inviando una specifica e motivata richiesta all'ente concedente tramite la funzionalità "Comunicazioni" di Sintel.

17. Soccorso istruttorio

Con la procedura del soccorso istruttorio, delineata dall'art. 101 del Codice, possono essere sanate:

- le carenze della documentazione trasmessa all'ente concedente nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo (DGUE), mediante integrazione di ogni elemento mancante, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica, laddove prevista, e l'offerta economica;
- ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dall'ente concedente per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica, laddove prevista, e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui alla presente lettera-invito;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 11 della presente lettera-invito;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio l'ente concedente trasmette al concorrente, tramite la funzionalità "Comunicazioni" di Sintel, una richiesta di integrazione e/o sanatoria indicando precisamente il documento e/o i documenti da integrare/sanare, assegnando al concorrente stesso un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il concorrente trasmette la documentazione e/o le dichiarazioni richieste tramite la funzionalità "Comunicazioni" di Sintel.

L'operatore economico che non adempie alle richieste dell'ente concedente nel termine stabilito è **escluso** dalla procedura di gara.

L'ente concedente può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire la risposta nel termine fissato dall'ente concedente mediante la funzionalità "Comunicazioni" di Sintel. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

18. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per inviare la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura (Allegato A);
2. DGUE (Allegato B);
3. Dichiarazioni integrative (Allegato C);
4. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
5. Cauzione provvisoria *[non richiesta per la presente procedura.]*;
6. Attestato avvenuto sopralluogo *[non richiesto per la presente procedura.]*;
7. *[se ricorre il caso]* Documentazione ulteriore per partecipazione di operatori economici associati;
8. *[se ricorre il caso]* Documentazione ulteriore in caso di ricorso all'avvalimento;
9. *[se ricorre il caso]* Documentazione ulteriore in caso di partecipazione per gli operatori economici in situazione di crisi d'impresa.

– Step 1 (Busta amministrativa)

Al primo step del percorso guidato "Invia Offerta" l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

1. Domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., preferibilmente utilizzando il modello "Allegato A" alla presente procedura. La domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, come previsto dal punto 7 del documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo" della Piattaforma Sintel, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, in tal caso va allegata la copia conforme all'originale della relativa procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

In merito al DGUE elettronico strutturato, l'ente concedente genera la DGUE Request in formato xml tramite la funzionalità DGUE disponibile nel modulo MIAP in SINTEL.

SINTEL ha reso disponibile la funzionalità che permettere agli Operatori economici di generare la DGUE Response.

E' allegato alla presente lettera – invito il manuale per il rilascio del DGUE response tramite la piattaforma.

Con il Comunicato prot. n. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale. Si rinvia, inoltre, al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti (assenza dei motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale) dovrà essere resa mediante la compilazione del DGUE, nelle parti pertinenti, con le informazioni richieste.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, mediante un DGUE distinto;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria.

Il DGUE response deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa in formato: xml non firmato e pdf firmato digitalmente.

3. Dichiarazioni integrative a corredo di quanto previsto nel modulo DGUE, il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Allegato C", da compilare secondo le istruzioni fornite in calce al modulo stesso.

Il documento deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria.

4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di euro **165,00** di cui al paragrafo 14 della presente lettera di invito. La mancata comprova di detto pagamento sarà **causa di esclusione**.

5. Cauzione provvisoria *[non richiesta per la presente procedura.]*

6. Attestato di avvenuto sopralluogo [non richiesta per la presente procedura.];

7. [se ricorre il caso] Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio o la percentuale dello stesso che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o la percentuale dello stesso che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o la percentuale dello stesso che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o la percentuale dello stesso che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o la percentuale dello stesso che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8. [se ricorre il caso] Documentazione ulteriore nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e dell'Allegato C "Dichiarazioni integrative".

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE dell'ausiliaria "Allegato B";
- 2) le dichiarazioni integrative dell'ausiliaria, in cui è resa la dichiarazione di avvalimento "Allegato C";
- 3) il contratto di avvalimento.

9. [se ricorre il caso] Documentazione di partecipazione per gli operatori economici in situazione di crisi d'impresa

Gli operatori che hanno presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett d) del DGUE, indicano nelle "Dichiarazioni integrative" di cui al modello "Allegato C" gli estremi della data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura. Inoltre, allegano la documentazione indicata nel punto 6.1 della presente lettera-invito.

Gli operatori economici per i quali sia già stato adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett d) del DGUE, indicano nelle "Dichiarazioni integrative" di cui al modello "Allegato C" il decreto di apertura emesso dal Tribunale e l'autorizzazione a partecipare alla procedura, rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Inoltre, allegano la documentazione indicata nel punto 6.1 della presente lettera-invito.

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, dichiarano nel modello "Allegato C - Dichiarazioni integrative", di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

19. Contenuto della Busta telematica "Offerta tecnica"

– Step 2 (Busta tecnica)

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire:

► una Relazione descrittiva

La relazione contiene una proposta tecnico-descrittiva del servizio che deve avere le caratteristiche formali e contenutistiche di seguito delineate.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'offerta tecnica deve essere priva di ogni riferimento di carattere economico, **pena l'esclusione** dell'operatore economico dalla gara.

Indicazioni di presentazione formale

La relazione, redatta in lingua italiana, deve essere prodotta in .pdf firmato digitalmente ed essere contenuta in un numero massimo di n. 20 facciate, in formato A4 verticale, carattere non inferiore a 11. Le pagine devono essere numerate progressivamente.

Sono ammessi gli allegati strettamente necessari a specificare quanto illustrato nella relazione tecnica (es. schede tecniche, tavole grafiche, certificazioni, curricula ecc.). Gli allegati dovranno essere identificabili con richiamo specifico dell'elemento di valutazione a cui si riferiscono.

Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata oppure aggiuntiva non richiesta non verrà presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Indicazioni relative al contenuto

Gli argomenti devono essere esposti con chiarezza, precisione e completezza seguendo l'ordine degli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto 21.1.

► Nella busta tecnica devono essere inseriti, inoltre:

a- la **dichiarazione riservatezza** dell'offerta tecnica e l'**offerta tecnica oscurata**;
b- per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

a - L'operatore economico allega una **dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia in formato .pdf della **relazione tecnica** adeguatamente **oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 35, comma 5, del Codice dei contratti è consentito l'accesso alle informazioni nell'ambito dell'offerta o a giustificazioni della medesima al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura. L'ente concedente valuterà la fondatezza delle motivazioni adottate tenendo in considerazione anche la posizione in graduatoria del concorrente richiedente.

b - L'operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti allega **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico deve quindi cliccare "avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

20. Contenuto della Busta telematica "Offerta economica" e step finali

– Step 3 (Busta economica)

A questo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "**Offerta economica**" il valore complessivo della propria offerta, **espresso come ribasso percentuale sul contributo posto a base di gara per l'intera durata della concessione (euro 500.000,00)**, utilizzando un *massimo di cinque cifre decimali* dopo la virgola e con le caratteristiche sotto specificate.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel campo "**Offerta economica**" **il concorrente**, pena l'esclusione dalla gara, **deve presentare un'offerta economica così composta:**

- a. nel campo "**Offerta economica**", deve indicare **il ribasso percentuale offerto sul contributo posto a base di gara per l'intera durata della concessione (euro 500.000,00)** comprensivo dei

- costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico. Sono esclusi da tale cifra i costi della sicurezza derivati da interferenza da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d);
- b. nel campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** l'operatore economico deve indicare il valore dei costi afferenti la propria attività di impresa;
 - c. nel campo **“di cui costi del personale”** (costi della manodopera) inserire i costi del personale quantificati dall'operatore economico (articolo 41, comma 14 e articolo 91, comma 5 del Codice), calcolati per tutta la durata della concessione. L'ente concedente li ha stimati in euro **937.000,00**;
 - d. nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**, l'operatore economico deve inserire il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili) pari ad euro **0,00 (euro zero)**.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest'ultimo non modificabile).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base d'asta.

Sono inammissibili valori pari a zero per i costi della sicurezza aziendali e per i costi della manodopera.

Allo **step (Firma digitale del documento)** del percorso “Invia offerta”, l'Operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”*.

Si rammenta che il “Documento d'offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può, pertanto, essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'operatore economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il “Documento d'offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 **“RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA”** del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata infatti nello spazio del concorrente non è inviata al Sistema.

Nell'apposito campo **Allegato all'offerta economica**, l'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione** debitamente compilati in tutte le parti e firmati digitalmente:

► **il Piano economico – finanziario (PEF);**

► *eventuale solo per gli operatori economici che dichiarano di applicare un CCNL diverso da quello indicato dall'ente concedente: il modello “Allegato E - Dichiarazione CCNL”.*

Nell'apposito campo previsto in piattaforma, denominato **“Piano Economico Finanziario”**, l'offerente dovrà inserire, a pena di esclusione, il Piano economico finanziario di copertura dei costi e della relativa

gestione del servizio, con relativa relazione accompagnatoria, ove viene in particolar modo evidenziato che tutto quanto tecnicamente offerto sia sostenibile. In particolare, il PEF dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 177 c.5 del d.lgs 36/2023, dimostrando convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico finanziario si avrà soltanto laddove nel PEF si dimostri che i ricavi attesi dal progetto sono in grado di coprire tutti i costi operativi, di remunerare il capitale di debito e quello di rischio. Il PEF dovrà essere prodotto nella busta economica, oltre che in formato .pdf firmato digitalmente, anche in formato editabile (foglio di calcolo, non sottoscritto ma identico al PEF in .pdf) che permetta al RUP ed alla Commissione di visualizzare tutte le formule di calcolo utilizzate, che dovranno essere quindi esplicitate. Inoltre la relazione accompagnatoria al PEF, o un apposito allegato al PEF, dovranno indicare i principi contabili/le modalità utilizzate per la redazione del PEF. In caso di discordanza di valori dei due documenti, .pdf ed editabile, prevarranno i valori risultanti dal file in formato .pdf. Il PEF dovrà contenere l'indicatore VAN di PROGETTO, calcolato dall'operatore, nonché il quadro dei costi che l'aggiudicatario intende sostenere e i ricavi che prevede di realizzare per la durata stabilita dalla Concessione.

Nell'apposito campo l'operatore economico inserisce l'"**Allegato E - Dichiarazione CCNL**" con cui dichiara l'eventuale applicazione di un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato dall'ente concedente nella presente lettera – invito ed espone le garanzie economiche e normative che risultano equivalenti a quelle del CCNL individuato dall'ente concedente.

– Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E' necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" **debitamente firmato digitalmente**. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

– Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica), entro il termine perentorio di scadenza di presentazione delle offerte.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

21. Criterio di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

<i>Elemento di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
A) Offerta tecnica	80/100
B) Offerta economica	20/100
TOTALE PUNTEGGIO massimo	100/100

21.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D sono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q sono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T sono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), qualitativi (Q) e tabellati (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	PROPOSTA GESTIONALE	30	1.a) Proposta gestionale relativo al progetto, con illustrazione di attività finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dello sport giovanile, con particolare attenzione al calcio, quale disciplina propria degli impianti sportivi oggetto della concessione. L'offerta sarà valutata in base alla qualità delle attività, soprattutto con riferimento alle finalità didattiche con preferenza per quelle rivolte ai bambini ed ai ragazzi in età prescolare e scolare, nonché in base alla quantità e alla varietà delle attività sportive proposte, compatibili con le caratteristiche del Complesso Sportivo, e, infine, in base alla qualità ed alla completezza espositiva della proposta.	20
			1.b) Proposta gestionale riferita all'organigramma del personale impiegato presso gli impianti del Complesso Sportivo. L'offerta sarà valutata in base alle qualifiche professionali del personale che il concorrente si impegna ad impiegare in rapporto alle attività sportive da svolgere presso gli impianti del Complesso Sportivo, tenuto conto delle qualifiche professionali definite dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva nazionali.	10
2	PIANO DI	35	Proposta dettagliata migliorativa della	35

	GESTIONE DEGLI IMPIANTI		gestione degli impianti sportivi, con particolare attenzione alle modalità operative di custodia, ad un piano di pulizia e ad un programma di manutenzione ordinaria con particolare attenzione alla manutenzione dei manti erbosi. Il concorrente dovrà presentare un cronoprogramma nel quale sia definita la tempistica migliorativa della custodia, delle pulizie e delle manutenzioni.			
3	ATTIVITA' DI PROMOZIONE	15	Proposta di realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione della storia sportiva legnaghese con particolare riferimento al calcio.	15
TOTALE:				80

Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi non quantitativi di valutazione dell'offerta, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.

Il punteggio per ciascun criterio e sub – criterio di valutazione discrezionale sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione.

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sopra descritti avvengono attraverso il seguente grado di giudizio attribuito dalla Commissione stessa:

GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	COEFFICIENTE	PARAMETRO MOTIVAZIONALE
Ottimo	da 0,81 a 1.00	Descrizione del criterio oggetto di valutazione ottimamente strutturata che sviluppa in modo chiaro, coerente, preciso, completo ed approfondito l'argomento richiesto, dimostrando esauriente conoscenza ed intendendo correttamente le prospettive e gli obiettivi connessi con il servizio richiesto. Assoluta o superiore rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante.
Buono	da 0,71 a 0,80	Descrizione del criterio oggetto di valutazione ben strutturata, completa e coerente, che però sviluppa l'argomento richiesto solo con alcuni approfondimenti seppur i riferimenti espressi ne indichino un'appropriata conoscenza con riferimento al servizio richiesto. Buona rispondenza alle esigenze della stazione appaltante ed in linea con gli standard richiesti.
Discreto	da 0,61 a 0,70	Descrizione del criterio oggetto di valutazione adeguatamente strutturata, ma che sviluppa l'argomento richiesto senza

		particolari approfondimenti dimostrando un parziale raggiungimento di conoscenza sull'argomento e sul servizio richiesto. Discreta rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante e parzialmente in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente	da 0,41 a 0,60	Descrizione del criterio di valutazione accettabile, ma poco strutturata e poco sviluppata, rappresentando un mediocre raggiungimento di conoscenza sull'argomento e sul servizio richiesto. Discreta rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante e parzialmente in linea con gli standard richiesti.
Insufficiente	da 0 a 0,40	Descrizione del criterio di valutazione carente, generica, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata. Scarsa o assente rispondenza alle esigenze del progetto, inferiore o non rispondente agli standard richiesti.

A seguito della valutazione dei suddetti elementi, l'offerta tecnica che non raggiunga il **punteggio minimo di punti 48,00 (quarantotto)** dei massimi 80 (ottanta) previsti, sarà ritenuta insufficiente (**soglia di sbarramento**) e, di conseguenza, esclusa dalla gara. In tal caso, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

21.2 Determinazione del punteggio per l'offerta economica

All'offerta con indicante il miglior ribasso verranno attribuiti 20 punti, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 20 \times (R_o / R_{max})$$

dove:

R_o = Percentuale di ribasso offerta dal singolo concorrente

R_{max} = Percentuale di ribasso più alta offerta in gara

Il calcolo è eseguito dalla Piattaforma Sintel con l'applicazione della formula prescelta e sopra individuata.

21.3 Metodo per il calcolo dei punteggi finali

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei punti assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale.

22. La Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (3 membri) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione di norma è presieduta e composta da dipendenti dell'ente concedente in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'ente concedente può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra i funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra i professionisti esterni. Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Su richiesta del RUP svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

23. Procedura di gara e verifica di anomalia delle offerte

La prima seduta ha luogo **il giorno alle ore** presso la sede municipale di Legnago, in via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR).

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nella prima seduta di gara, il RUP (o un suo delegato) affiancato da un dipendente dell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune o da un seggio di gara composto da dipendenti appartenenti all'Ufficio Appalti e Contratti e/o all'Ufficio Sport - Cultura:

- prende atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse tra i componenti del seggio/dipendente e le imprese partecipanti, acquisendo le relative dichiarazioni e compilando il modulo di verifica che resterà, unitamente alle dichiarazioni, agli atti dell'Ufficio Appalti;
- prende atto dell'elenco delle offerte pervenute e dispone l'inammissibilità di quelle presentate oltre il termine previsto;
- verifica la corretta sottoscrizione delle offerte per mezzo della funzionalità messa a disposizione della Piattaforma;
- apre le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, seguendo l'ordine di arrivo delle stesse;
- per ciascuna offerta verifica la completezza e correttezza delle dichiarazioni rese, tenuto conto della forma di partecipazione degli operatori economici partecipanti;
- laddove ne ricorra il caso, attiva il soccorso istruttorio, inviando una specifica richiesta a mezzo della funzionalità "Comunicazioni" della Piattaforma all'operatore economico interessato, assegnando allo stesso un termine per provvedere. In tale eventualità la seduta di gara è sospesa in attesa che pervenga la documentazione richiesta. Il RUP nella prima seduta di gara, laddove consentito dalla consistenza numerica delle offerte pervenute, esamina la documentazione di tutti gli offerenti ed attiva nella medesima seduta tutti gli eventuali soccorsi istruttori. Scaduto il termine per la presentazione dei soccorsi istruttori, il RUP aggiorna la seduta di gara di verifica della documentazione amministrativa, esaminando la documentazione pervenuta, chiedendo eventuali chiarimenti, nel qual caso la seduta verrà ulteriormente aggiornata, e disponendo le relative ammissioni ed esclusioni dalla procedura. L'esame della documentazione resa dagli operatori economici in esito ai soccorsi istruttori potrà tenersi nel medesimo giorno della prima seduta laddove ne ricorrano le condizioni;
- in esito all'esame della documentazione amministrativa dispone le ammissioni ed esclusioni alla procedura di gara e trasmette la documentazione ad una Commissione di gara nominata come indicato dal punto 22 della presente lettera-invito;
- per le offerte ammesse la Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta e la correttezza formale delle stesse, verifica la presenza della dichiarazione relativamente ai segreti tecnici e commerciali;

- in seduta riservata, la Commissione di gara procede con la lettura e valutazione di tutte le offerte tecniche presentate, seguendo l'ordine di arrivo delle offerte stesse, secondo i criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al punto 21, e attribuendo i relativi punteggi. La Commissione prende atto per ciascun offerente della dichiarazione relativa ai segreti tecnici e commerciali;
- la Commissione ammette le offerte tecniche che superano la soglia di sbarramento ed esclude le offerte che non la raggiungono. I punteggi sono riportati tempestivamente nella piattaforma;
- in seguito la Commissione procede con l'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- verifica la correttezza delle offerte economiche, legge gli importi/ribassi offerti e i punteggi assegnati alle offerte economiche, legge i punteggi complessivi e stila la graduatoria provvisoria, infine dichiara l'aggiudicatario provvisorio della gara.

Sono considerate **anormalmente basse** le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

L'ente concedente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso, la verifica di congruità dell'offerta è rimessa al R.U.P. il quale procede alla valutazione avvalendosi eventualmente - in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste – della Commissione di gara.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. In caso di parità di offerte non anomale si procederà al sorteggio a norma dell'art. 77 del .D. n. 827/1924.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali rinvii del giorno della gara e delle successive sedute avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti **esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata.** E' onere delle ditte concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Le sedute pubbliche si svolgeranno, previa comunicazione, in modalità telematica a distanza attraverso la piattaforma Sintel, senza la presenza fisica degli operatori. In tal caso l'esigenza di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta in quanto la procedura di gara è interamente gestita con sistema telematico attraverso la piattaforma Sintel (art. 58 del Codice) che **garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta.**

L'ente concedente da conto di tutte le operazioni di gara compiute in uno o più verbali.

24. Verifiche successive alle operazioni di gara, aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dall'ente concedente;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal punto 11 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera-invito ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'ente concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato attuale, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'ente concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, e ad incamerare la garanzia provvisoria eventualmente prestata. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi (delle offerte economiche) e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopradetti, scorrendo la graduatoria.

Una volta disposta l'aggiudicazione il **contratto** è stipulato nella forma della scrittura privata telematica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'aggiudicazione medesima come previsto dall'art. 55 del Codice.

Alla presente procedura, sotto soglia comunitaria, non si applica il termine dilatorio indicato dal comma 3 dell'art. 18 del Codice, come previsto dall'art. 55, comma 2.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto, senza diritto di rivalsa. Le spese, quantificate dall'ente concedente, sono corrisposte dall'aggiudicatario secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 10, del Codice, dall'Allegato I.4 e dalla Circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Al sensi dell'art. 18, comma 5, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Codice.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ed oggetto di specifico richiamo: il capitolato, l'offerta tecnica, l'offerta economica presentata in sede di gara, la relazione illustrativa, le polizze di garanzia. Tali documenti sono sottoscritti dalle parti e conservati agli atti dell'Ente concedente.

L'Aggiudicatario, nel termine indicato dall'Ente concedente, è tenuto a produrre tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In particolare a norma dell'art. 117 del Codice l'aggiudicatario costituisce e trasmette all'Ente concedente una garanzia **definitiva**, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106, pari al 5 per cento dell'importo, intestata al Comune di Legnago.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3, del Codice con le modalità ivi previste. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione dell'eventuale garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a stipulare e a consegnare all'Ente concedente, prima della stipula del contratto:

► una **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi**, utenti e non, con un massimale non inferiore ad euro 4.000.000,00 per ciascun sinistro e **a copertura della responsabilità civile verso i prestatori d'opera** per un **massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00** per persone o cose. Il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Tali coperture hanno effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la durata dello stesso, comprese eventuali le proroghe.

Le garanzie fideiussorie e la polizze assicurative richieste dall'Ente concedente sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3 lett. d) del Codice.

Il concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice.

26. Tracciabilità, Protocollo di legalità e Clausola anticorruzione

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi della legge n. 136/2010 cui si rimanda.

Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al **Protocollo di legalità** ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti sottoscritto in data 9 ottobre 2025, a cui il Comune di Legnago ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 3 marzo 2026. Si segnala che, come da determinazione ANAC n. 12/2015, l'inosservanza delle clausole contenute in tale documento costituisce clausola risolutiva del contratto a favore dell'ente concedente.

L'espressa accettazione del Protocollo di legalità è condizione di ammissione alla procedura di gara.

A tal fine, l'operatore economico con la sottoscrizione delle dichiarazioni integrative (Allegato C), dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscriverlo e ad applicarlo.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti e gli operatori economici esecutori devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella suindicata modulistica.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'**art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001**, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Il concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'ente approvato con Delibera di G.C. n. 151 del 26/09/2023 (pubblicato sul sito internet in Amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

27. Impugnazioni

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al T.A.R. Veneto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

28. Informativa per il trattamento dati personali

Il Comune di Legnago, in qualità di titolare (con sede in Via XX Settembre, 29 37045 Legnago pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – e-mail: info@comune.legnago.vr.it) tratterà i dati forniti, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD) in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da Collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati forniti saranno utilizzati, altresì, per ottemperare agli obblighi di trasparenza e per le finalità di pubblicità obbligatoria disposte dalla normativa vigente.

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Legnago è l'Avv. FABIO BALDUCCI ROMANO, P. Iva 02117280301 con studio in Via Savorgnana n. 20 – 33100 Udine, tel +39 0432 513562 cel.. 340 3666567, e-mail: fabio.balducci@gmail.com pec: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it .

Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi ad trattamento (artt. 15 eseguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (articolo 57 parte 1 lettera f) RGPR).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

ing. Giacomo Masiero
(firmata digitalmente)